

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1600-A)

*Urgenza ai sensi dell'articolo 77
del Regolamento*

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAI)

Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ulteriore proroga delle deleghe al Governo di cui alla legge
14 dicembre 1976, n. 847, in materia di tariffa dei dazi di
importazione e di legislazione doganale

presentato dal **Ministro delle Finanze**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1600 in esame si estrinseca nella richiesta di « ulteriore proroga delle deleghe al Governo di cui alla legge 14 dicembre 1976, n. 847, in materia di tariffa dei dazi di importazione e di legislazione doganale ».

Premesso che il 31 dicembre 1981 scadrà la proroga, concessa al Governo con legge 21 dicembre 1978, n. 838, della delega legislativa, già concessa con la legge 1° febbraio 1965, n. 13, e successivamente ampliata con l'articolo 3 della legge 15 febbraio 1973, n. 25, e con l'articolo 2 della legge 14 dicembre 1976, n. 847, per l'emanazione, mediante decreti aventi valore di legge, di norme attinenti alla materia doganale, prima di entrare nel merito è bene precisare che la 1^a Commissione permanente (affari costituzionali) ha espresso parere contrario perchè: « così come formulato, l'articolo unico — anche alla stregua della stessa premessa illustrativa redatta dal Governo — si configura quale delega legislativa priva dei requisiti previsti dall'articolo 76 della Costituzione ».

Orbene, se è vero che l'articolo 76 della Carta costituzionale stabilisce che « l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti », è altrettanto vero che il disegno di legge in esame possiede, a quanto pare, i requisiti voluti dalla norma costituzionale invocata nel parere contrario della 1^a Commissione.

Infatti: esiste il requisito temporale poiché la proroga della delega al Governo è determinata nell'arco di un triennio (dal primo gennaio 1982 al 31 dicembre 1984); esiste il requisito della determinazione dei principi e criteri direttivi in quanto l'articolo unico del disegno di legge richiama la legislazione precedente che contiene la specificazione dei principi e criteri direttivi, riguardanti l'adempimento delle direttive e decisioni finora emanate dalla Comunità economica

europea, nonchè l'adeguamento alle esigenze del funzionamento dell'unione doganale prevista dai Trattati di Roma di cui alle leggi 14 ottobre 1957, n. 1203, e 21 dicembre 1972, n. 826. Comunque, la Commissione auspica che il Governo possa approfondire questa problematica e che essa possa essere approfondita anche in sede di 1^a Commissione.

Al di là della questione di legittimità costituzionale, su cui comunque anche il Governo avrà modo di prendere posizione in Assemblea, quanto al merito del provvedimento la Commissione, a maggioranza (i senatori del Gruppo comunista hanno espresso avviso contrario), si è orientata nel senso di proporre al Senato l'approvazione del disegno di legge.

In proposito vi è da sottolineare quanto il Governo richiama nella sua relazione, e cioè l'esigenza di prorogare al 31 dicembre 1984 la delega al Governo: per gli aggiornamenti necessari ad attuare le direttive, le decisioni e raccomandazioni già adottate dai competenti organi della CEE; per adeguare la legislazione vigente alle esigenze del funzionamento dell'unione doganale prevista dai Trattati di cui alle citate leggi di autorizzazione alla ratifica; per integrare ed emendare le norme contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

La richiesta di delega da parte del Governo è giustificata dall'esigenza di disporre dello strumento necessario per consentire, tempestivamente, il recepimento nel diritto interno delle norme già prodotte in sede comunitaria e non direttamente applicabili (decisioni, direttive, raccomandazioni), così come occorre, per quelle direttamente applicabili (regolamenti), un coordinamento con la vigente legislazione interna.

Nel merito, quindi, la Commissione, a maggioranza, esprime parere favorevole per l'approvazione del disegno di legge.

LAI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VERNASCHI)

24 novembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario perchè, così come formulato, l'articolo unico — anche alla stregua della stessa premessa illustrativa redatta dal Governo — si configura quale delega legislativa priva dei requisiti previsti dall'articolo 76 della Costituzione.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

2 dicembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di propria competenza

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il termine del 31 dicembre 1978 indicato nell'articolo 1, primo e secondo comma, e nell'articolo 2, primo comma, della legge 14 dicembre 1976, n. 847, già prorogato al 31 dicembre 1981 dalla legge 21 dicembre 1978, n. 838, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984.